

# **AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE-ERSA**

**LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002 n. 21**  
**“Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità”**  
**Marchio collettivo “Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) - Marchio di qualità**  
**concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia”**

## **REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO**

## **INDICE:**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.**

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento.

ART. 2 - Definizioni.

ART. 3 - Prodotti oggetto della concessione e sistema del marchio.

ART. 4 - Logo del marchio.

### **TITOLO II - SOGGETTI.**

ART. 5 - Funzioni e compiti dell'ERSA.

ART. 6 - Requisiti dell'Organismo certificatore.

ART. 7 - Requisiti dei soggetti richiedenti l'uso del marchio.

### **TITOLO III - PROCEDURA.**

ART. 8 - Domanda di concessione d'uso.

ART. 9 - Tariffa per la concessione del marchio.

ART. 10 - Istruttoria e rilascio della concessione.

ART. 11 - Riesame.

ART. 12 - Concessione d'uso del marchio e durata.

ART. 13 - Obblighi del concessionario.

### **TITOLO IV - GESTIONE DEL MARCHIO.**

ART. 14 - Registro dei marchi concessi.

ART. 15 - Primo utilizzo del logo.

ART. 16 - Rinuncia al marchio.

ART. 17 - Riservatezza.

ART. 18 - Etichettatura.

## **TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI.**

ART. 19 - Controllo sul prodotto e vigilanza sul marchio.

ART. 20 - Tipologia delle sanzioni

ART. 21 - Sospensione.

ART. 22 - Revoca.

ART. 23 - Decadenza.

ART. 24 - Multa.

ART. 25 - Procedura della vigilanza; ispezione e contestazione.

ART. 26 - Irrogazione della multa.

## **ALLEGATI.**

ALLEGATO A) - Modello di domanda di concessione d'uso del marchio.

ALLEGATO B) - Logo del marchio e relazione tecnica.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.**

### **ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio e di mantenimento della concessione d'uso del marchio di qualità a carattere collettivo della Regione Friuli Venezia Giulia, denominato "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) - Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia", istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21.

2. Il presente regolamento costituisce, ai fini della registrazione del marchio, il regolamento d'uso del marchio collettivo ai sensi degli articoli 11 e 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprietà industriale), ovvero ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009, nonché, ai fini della procedura di informazione di cui alla Direttiva della Commissione europea n. 98/34/CE, disposizione regolamentare di riferimento.

### **ART. 2 - Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "L.R. n.21/2002" la legge regionale 13 agosto 2002, n. 21, intitolata "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità", che istituisce il marchio e che trova nel presente regolamento la disciplina esecutiva di dettaglio;
- b) "Marchio" il marchio di qualità a carattere collettivo denominato "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) - Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia";
- c) "ERSA" l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale- ERSA, che svolge tutte le attività necessarie al rilascio e alla gestione del marchio;
- d) "Organismo certificatore" il soggetto preposto all'attività di certificazione, presupposto della concessione d'uso del marchio;

### **ART. 3 - Prodotti oggetto della concessione e sistema del marchio.**

1. La concessione del marchio ha per oggetto i prodotti previsti dall'art. 1 della L.R. n.21/2002, senza alcuna limitazione di provenienza, nel rispetto delle norme comunitarie della libera circolazione delle merci, di cui agli articoli 34-36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e del diritto di stabilimento delle imprese, di cui agli articoli 49-55 del medesimo Trattato.

2. In particolare sono oggetto del marchio i prodotti agricoli, zootecnici, ittici, silvo-pastorali, sia freschi che trasformati, nonché le produzioni ottenute utilizzando le metodologie riconducibili alle misure agroambientali attuate secondo le disposizioni vigenti in materia di agricoltura ecocompatibile, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche,

offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto.

3. Ai sensi del presente regolamento il sistema del marchio prevede, per effetto della disposizione di cui all'art. 10, comma II, della L.R. n.21/2002, la preventiva valutazione di conformità del prodotto al disciplinare tecnico di riferimento accertata dall'Organismo certificatore e il successivo riconoscimento pubblico di qualità garantito dall'ERSA a mezzo del marchio collettivo regionale.

4. L'adesione al sistema del marchio è di carattere volontario e non comporta in alcun modo vantaggi concorrenziali ai concessionari.

#### **ART. 4 - Logo del marchio.**

1. Il logo del marchio è quello visualizzato e descritto all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale al presente regolamento, costituito sia da elementi scritti che da simboli grafici, secondo le istruzioni riportate nella relativa relazione tecnica esplicativa.

2. Il marchio può essere riprodotto ed impiegato dai concessionari solo ed esclusivamente nel rispetto delle modalità, dei limiti e delle caratteristiche riportate nella suddetta relazione tecnica.

### **TITOLO II - SOGGETTI.**

#### **ART. 5 - Funzioni e compiti dell'ERSA.**

1. Ai sensi del presente Regolamento l'ERSA:

- a) individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio;
- b) predispone i disciplinari tecnici di produzione, elaborati per categoria di prodotto, che devono comprendere almeno i seguenti elementi:
  - aa) descrizione dei requisiti, obiettivi e controllabili, del prodotto, con l'indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico;
  - bb) descrizione delle fasi e delle tecniche di produzione, trasformazione e conservazione necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto;
  - cc) criteri di identificazione e rintracciabilità, dalle materie prime al prodotto finale;

i disciplinari possono essere predisposti anche su richiesta di istituzioni, enti ed associazioni operanti nel settore agricolo ed alimentare, della cui consulenza l'ERSA può avvalersi in sede di stesura;

- c) approva i disciplinari tecnici e le eventuali modifiche, con efficacia condizionata all'esito positivo delle procedure di informazione di cui agli articoli 8 e 9 della Direttiva n. 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- d) trasmette alla Giunta regionale i disciplinari per l'approvazione definitiva e per la successiva pubblicazione sul BUR.

2. Ai sensi del presente regolamento l'ERSA:

- a) istruisce le domande di concessione presentate dai richiedenti e rilascia il decreto di concessione d'uso del marchio;
- b) effettua la vigilanza sul corretto uso del logo da parte dei concessionari;
- c) provvede all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni e irroga le relative sanzioni;
- d) approva le bozze grafiche del logo, nonché istituisce e aggiorna l'elenco dei concessionari.

#### **ART. 6 - Requisiti dell'Organismo certificatore.**

1. L'Organismo certificatore è il soggetto che, nell'ambito del sistema marchio, risulta preposto all'attività di certificazione del prodotto in quanto accerta la conformità del prodotto al disciplinare tecnico di riferimento ai sensi della normativa europea UNI CEI EN 45011.

2. L'Organismo certificatore, terzo ed indipendente, deve soddisfare i presupposti ed operare ai sensi della normativa europea UNI CEI EN 45011 e deve altresì risultare accreditato presso l'Organismo nazionale di accreditamento come previsto dal Regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. L'Organismo certificatore è scelto liberamente dal richiedente il marchio, tra tutti i soggetti pubblici o privati, che operano sul libero mercato e che possiedono i requisiti richiesti.

4. Al fine del mantenimento del marchio l'ERSA si coordina con l'Organismo certificatore della cui attività di certificazione si avvale per la concessione del marchio medesimo.

#### **ART. 7 - Requisiti dei soggetti richiedenti l'uso del marchio.**

1. Ai sensi della L.R. n.21/2002 l'uso del marchio è concesso alle:

- a) imprese agricole, singole o associate;
- b) imprese di trasformazione e/o commercializzazione, singole o associate, operanti nel settore agroalimentare;

c) associazioni di produttori agricoli.

2. Ove previsto dalla normativa vigente, i richiedenti devono essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) o presso analoghi organismi di altri Stati.

### **TITOLO III - PROCEDURA.**

#### **ART. 8 - Domanda di concessione d'uso.**

1. I soggetti che intendono ottenere la concessione d'uso del marchio devono presentare apposita domanda utilizzando la modulistica allegata sub A) come parte integrante e sostanziale al presente regolamento.

2. Nella domanda sono riportati i dati relativi al richiedente, ai prodotti e alla stima dei quantitativi massimi annui per i quali si intende ottenere l'uso del marchio, al disciplinare tecnico di produzione che si intende applicare, alla certificazione di conformità e al contratto di certificazione, da cui deve risultare la durata del rapporto con l'Organismo certificatore, nonché la dichiarazione di impegno di adeguarsi al disciplinare e di sottoporsi all'attività di vigilanza degli organi competenti.

3. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, in copia:

- a) la certificazione di conformità del prodotto rilasciata dall'Organismo certificatore;
- b) il contratto di certificazione stipulato con l'Organismo certificatore;
- c) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'articolo 9.

#### **ART. 9 - Tariffa per la concessione del marchio.**

1. L'uso del marchio è concesso a titolo oneroso, subordinato al preventivo pagamento di una tariffa unica, pari a Euro 100,00 (cento), valida per tutta la durata della concessione, a titolo di copertura dei costi amministrativi di gestione del marchio.

2. Alla domanda deve essere allegata idonea attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa.

#### **ART. 10 - Istruttoria e rilascio della concessione.**

1. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'ERSA effettua l'istruttoria e decide nel merito rilasciando la concessione d'uso del marchio, ovvero rigettando la richiesta, con motivato provvedimento da trasmettere tempestivamente al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. In caso di rigetto il richiedente può proporre istanza di riesame con le modalità di cui al successivo articolo 11.

### **ART. 11 - Riesame.**

1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di concessione d'uso del marchio l'interessato può proporre istanza di riesame entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo.

2. L'istanza va trasmessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'ERSA che deciderà nel merito in via definitiva, valutando le argomentazioni addotte dal ricorrente, entro 30 giorni dal ricevimento, comunicando il provvedimento al ricorrente con raccomandata con avviso di ricevimento.

### **ART. 12 - Concessione d'uso del marchio e durata.**

1. Il decreto di concessione, con il quale il richiedente viene ammesso a utilizzare il marchio, determina tutte le particolari modalità d'uso del marchio, relative sia allo specifico prodotto che al logo, a cui il concessionario deve scrupolosamente attenersi, costituendo normativa speciale di riferimento.

2. La concessione d'uso vale per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento, rinnovabile per un ulteriore quinquennio, salvo decadenza o rinuncia da parte del concessionario.

3. Il mantenimento della concessione d'uso e il suo eventuale rinnovo sono subordinati alla sussistenza dell'attestazione di conformità del prodotto al disciplinare tecnico di riferimento rilasciata dall'Organismo certificatore, che costituisce presupposto per il rilascio del marchio.

4. Pertanto le procedure per il rinnovo devono essere attivate, su istanza dell'interessato, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, al fine di non interrompere le procedure di certificazione in corso.

### **ART. 13 - Obblighi del concessionario.**

1. I concessionari del marchio devono, per tutta la durata della concessione:

- a) rispettare in ogni sua parte il disciplinare tecnico di riferimento;
- b) rispettare tutte le modalità d'uso del marchio collettivo come disciplinate nel decreto di concessione ed in particolare quelle attinenti la riproduzione grafica del logo;
- c) conservare la documentazione cartacea relativa al certificato di conformità e al contratto di certificazione, trasmessi in copia all'ERSA, ed esibirla su richiesta eventualmente con l'ulteriore documentazione attinente la certificazione del prodotto;



- d) sottoporsi all'attività di vigilanza sull'uso del logo effettuate dall'ERSA;
- e) comunicare tempestivamente all'ERSA ogni modifica rispetto a quanto dichiarato nella domanda di concessione d'uso del marchio, compresa la stima dei quantitativi massimi annui di prodotto da ammettersi al marchio;
- f) comunicare tempestivamente all'ERSA ogni modifica del contratto di certificazione stipulato con l'Organismo certificatore che possa incidere sulla vigenza o durata del rapporto di certificazione, nonché la scadenza e la decadenza dalla certificazione di conformità del prodotto;
- g) comunicare tempestivamente all'ERSA la rinuncia o l'interruzione volontaria dell'uso del marchio.

#### **TITOLO IV - GESTIONE DEL MARCHIO.**

##### **ART. 14 - Registro dei marchi concessi.**

1. L'ERSA predispone e aggiorna il registro delle concessioni del marchio, suddiviso per prodotto .
2. Il registro riporta tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, di fatto e di diritto, attinenti la concessione d'uso del marchio ed il suo mantenimento.
3. Il registro è pubblico ed è consultabile presso l'ERSA.

##### **ART. 15 - Primo utilizzo del logo.**

1. Al fine della riproduzione del logo, l'ERSA mette a disposizione del concessionario idoneo supporto informatico contenente la rappresentazione vettoriale del marchio.
2. Ad ogni primo utilizzo del marchio il concessionario presenta, secondo le modalità che gli saranno comunicate, la bozza del logo e la relativa collocazione nelle manifestazioni specifiche che intende farne all'ERSA, che ne verifica la conformità.

##### **ART. 16 - Rinuncia al marchio.**

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento al marchio, previa comunicazione espressa da trasmettere all'ERSA con lettera raccomandata.
2. La rinuncia diviene efficace trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ERSA.

3. La rinuncia comporta la cessazione della qualità di concessionario, la perdita di ogni diritto relativo all'utilizzo del marchio e l'applicazione di tutti gli obblighi e i divieti previsti per il caso della revoca della concessione di cui al presente regolamento.

#### **ART. 17 - Riservatezza.**

1. Gli atti e le informazioni riguardanti il concessionario sono considerati riservati.

2. Il trattamento dei dati relativi ai prodotti o ai servizi ammessi al marchio avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

#### **ART. 18 - Etichettatura.**

1. Il logo del marchio può essere riportato anche in etichetta.

2. Per quanto attiene alla disciplina dell'etichettatura e all'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti si applica la normativa comunitaria vigente in materia.

### **TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI.**

#### **ART. 19 - Controllo sul prodotto e vigilanza sul marchio.**

1. L'accertamento delle inadempienze, irregolarità ed infrazioni del prodotto rispetto al disciplinare tecnico di produzione rimane a carico esclusivo dell'Organismo certificatore nell'ambito del contratto di certificazione stipulato con il concessionario, che stabilisce i criteri di ispezione, la gravità delle infrazioni, gli interventi correttivi e le ipotesi di decadenza dalla certificazione.

2. Sulla base degli accordi stipulati con l'ERSA, l'Organismo certificatore provvede a comunicare all'ERSA ogni modifica del contratto di certificazione stipulato con il concessionario che possa incidere sulla vigenza o sulla durata del rapporto, nonché comunica tempestivamente all'ERSA la scadenza e la decadenza della certificazione di conformità del prodotto ammesso al marchio.

3. L'ERSA svolge solo la vigilanza sul corretto uso del marchio da parte del concessionario, secondo quanto stabilito nel presente regolamento e nel decreto di concessione, in particolare sul rispetto delle prescrizioni relative all'uso del logo.

#### **ART. 20 - Tipologia delle sanzioni.**

1. L'accertamento delle infrazioni sul corretto uso del marchio può dar luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni ai sensi del presente regolamento e della L.R. n.21/2002:

a) sospensione;

- b) revoca;
- c) decadenza;
- d) multa.

#### **ART. 21 - Sospensione.**

1. La sospensione della concessione d'uso del marchio si verifica nel caso in cui si siano accertate inadempienze o irregolarità non gravi nell'utilizzo del logo da parte del concessionario, derivanti da comportamenti difformi dagli obblighi di cui al presente regolamento ovvero dalle modalità d'uso prescritte nel decreto di concessione.

2. L'ERSA dispone la sospensione dalla concessione con provvedimento motivato da trasmettersi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario, con l'invito ad adottare le misure correttive in esso previste entro il termine perentorio concesso, adottando, se del caso, provvedimenti cautelativi.

3. La sospensione comporta il divieto temporaneo in capo al concessionario all'uso del marchio sul prodotto e su tutte le manifestazioni specifiche in cui compare, per tutto il periodo della sospensione.

4. L'ottemperanza alle misure correttive, accertata dai competenti organi di vigilanza, costituisce causa di cessazione della sospensione e l'uso del marchio può essere ripreso dal concessionario senza ulteriori formalità.

5. Avverso il provvedimento di sospensione l'interessato può proporre istanza di riesame secondo quanto disposto dall'articolo 11 del presente regolamento.

#### **ART. 22 - Revoca.**

1. Sulla base delle comunicazioni che gli pervengono da parte dei soggetti preposti alla vigilanza l'ERSA dichiara la revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) quando a seguito di un provvedimento di sospensione, il concessionario non abbia ottemperato all'azione correttiva prescritta entro i termini fissati, ovvero nel caso di terza consecutiva sospensione dalla concessione;
- b) utilizzo del logo per prodotti diversi da quelli ammessi al marchio, ovvero oltre i limiti di tempo, durata e forma previsti nel decreto di concessione, ovvero in difformità dalle modalità d'uso prescritte nel decreto di concessione;
- c) utilizzo del marchio in forma illegale o fraudolenta o in modo improprio o per finalità diverse da quelle perseguite dalla normativa che istituisce il marchio;

2. L'ERSA provvede, adottando se del caso provvedimenti cautelativi, con provvedimento motivato da trasmettersi a mezzo di raccomandata con avviso di

ricevimento al concessionario il quale può proporre istanza di riesame ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

3. La revoca comporta il divieto dell'uso del marchio da parte del concessionario sul prodotto per il quale è stato concesso, nonché su tutte le manifestazioni specifiche utilizzate, e l'obbligo di ritiro del logo dai medesimi prodotti sia con riferimento alle giacenze in magazzino, che ai prodotti immessi sul mercato, ad opera e a spese del concessionario revocato.

5. La revoca della concessione d'uso del marchio comporta l'impossibilità di richiedere una nuova concessione prima che siano trascorsi tre anni.

6. La revoca della concessione d'uso del marchio può essere pubblicizzata dall'ERSA.

7. Avverso il provvedimento di revoca l'interessato può proporre istanza di riesame secondo quanto disposto dall'articolo 11 del presente regolamento.

### **ART. 23 - Decadenza.**

1. A seguito delle comunicazioni pervenute dall'Organismo certificatore o dal concessionario in ordine alla decadenza della certificazione di conformità del prodotto, o alla sua scadenza senza che si sia provveduto per tempo al suo rinnovo, ovvero in ordine alla cessazione a qualsiasi titolo della vigenza del rapporto di certificazione, l'ERSA dichiara con provvedimento motivato la decadenza immediata del concessionario dall'uso del marchio.

2. Nel caso di decadenza si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo per il caso di revoca.

### **ART. 24 – Multa.**

1. Ai sensi dell'articolo 9 della L.R.n.21/2002, l'uso del marchio in assenza di autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 104,00 euro ad un massimo di 15.500,00 euro.

### **ART. 25 - Procedura della vigilanza; ispezione e contestazione.**

1. Gli ispettori che provvedono all'accertamento e alla contestazione dell'illecito uso del marchio in sede di vigilanza sul marchio sono individuati tra i dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, e vengono nominati dal Direttore generale dell'ERSA. In sede di ispezione sono muniti di documento che ne attesti la legittimazione.

2. Gli ispettori provvedono all'immediata contestazione dell'illecito al concessionario e redigono apposito verbale che trasmettono senza indugio al Direttore del Servizio dell'ERSA competente al rilascio del marchio, al fine di applicare le sanzioni diverse dalla multa.

3. In caso di accertamento di infrazioni che comportano l'applicazione della multa si applicano le procedure di contestazione ed accertamento previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n.1.

#### **ART. 26 - Irrogazione della multa.**

1. Organo competente alla determinazione ed all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria della multa è il Direttore generale dell'ERSA secondo i principi e le procedure disciplinati dalla citata L.R. n.1/1984.

2. Il Direttore generale dell'ERSA pronuncia l'ordinanza di ingiunzione di pagamento che irroga la sanzione pecuniaria e ne determina le specifiche modalità di pagamento, da notificarsi al trasgressore a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Le somme dovute vanno versate in conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia con specifica indicazione della causale di pagamento.

## ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO

### DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO AQUA <Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)-marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>

Spett.le  
ERSA  
Via Sabbatini, n. 5  
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)

Il sottoscritto (cognome e nome)..... nato a  
(luogo e data)....., in qualità di legale rappresentante  
dell'impresa/associazione:

.....,  
p. I.V.A. ...., avente sede legale a ....., cap.  
....., Paese....., in via ....., n. ...., posta  
elettronica ....., telefono ....., fax  
.....

#### PREMESSO

-che l'impresa agricola/associazione richiedente riveste la forma giuridica di.....  
.....  
con sede legale a....., è regolarmente iscritta al registro  
delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA)  
di....., ovvero di analogo organismo nel caso di  
imprese/associazioni di altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora sia previsto dalla  
normativa vigente;

-che la/le produzione/i di seguito specificata/e  
.....  
.....  
della suddetta impresa agricola/associazione è ottenuta in conformità al disciplinare  
tecnico di produzione approvato dall'ERSA con decreto n....., di data.....,  
nonché dalla Giunta regionale con deliberazione n....., di data, pubblicato sul  
BUR e regolarmente notificato all'Unione Europea;

- che l'impresa agricola/associazione richiedente ha stipulato un contratto per la  
certificazione della conformità della propria produzione agroalimentare con il seguente  
Organismo certificatore: ....., con sede in  
....., atto di data....., scadenza del contratto con  
l'Organismo certificatore in data .....

- ha ottenuto una certificazione della conformità della propria produzione agroalimentare al disciplinare tecnico di cui alla presente domanda con atto di data....., avente scadenza in data .....

tutto ciò premesso, il sottoscritto

### CHIEDE

ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n.21, di essere autorizzato all'uso del marchio collettivo della Regione Friuli Venezia Giulia AQUA, denominato <Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) - Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>, mediante il rilascio della relativa concessione d'uso, con riferimento al seguente prodotto e per i relativi quantitativi stimati:

- 1) Tipologia di prodotto.....  
.....  
.....;
- 2) Stima del quantitativo annuo di prodotto certificata AQUA (specificare l'unità di misura).....  
.....  
.....;

A tal fine il sottoscritto si impegna a rispettare la normativa relativa all'uso del marchio, ed in particolare le prescrizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n.21 e del Regolamento d'uso del marchio collettivo, nonché ad adeguarsi ai disciplinari tecnici di produzione e a sottoporsi all'attività di controllo e di vigilanza da parte degli organi competenti.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'ERSA ogni eventuale modifica rispetto a quanto dichiarato con la presente domanda, con particolare riferimento al contratto di certificazione, alla certificazione di conformità del prodotto e alla variazione dei quantitativi annui per i quali è richiesto il marchio.

.....,  
(luogo) (data)

In fede .....  
(firma)

### Allegati in copia alla domanda

- 1) Certificato camerale o atto costitutivo dell'impresa/associazione;
- 2) Contratto stipulato con l'Organismo certificatore;
- 3) Certificazione di conformità rilasciata dall'Organismo certificatore;
- 4) Attestazione avvenuto pagamento della tariffa.

## **ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO**

### **LOGO DEL MARCHIO COLLETTIVO AQUA <Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)-marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>**

**B.1 Visualizzazione del logo del marchio collettivo.**

**B.2 Significato del logo.**

**B.3 Modalità e criteri di utilizzo e di riproduzione del logo.**

**B.4 Relazione tecnica e descrizione del logo.**



**B.1 Visualizzazione del logo del marchio collettivo.**



## **B.2 Significato del logo.**

**COLORI.** I colori scelti, blu cupo e giallo caldo, sono i colori tra i più usati per l'identificazione dei prodotti di qualità agroalimentare. Essi infatti sono già stati utilizzati in passato e qui si ribadiscono vuoi per la facilità di riproduzione che per evitare specializzazioni. Inoltre rappresentano un richiamo indiretto al comparto ed alla qualità dell'agroalimentare.

L'ERSA, scegliendoli, ha voluto attenersi allo standard cromatico di successo e li ha premiati nella scelta perché maggiormente neutri ai fini della comunicazione di qualità.

**AQUILA.** L'ERSA ha inoltre preferito utilizzare il simbolo dell'aquila per connotare qualitativamente meglio i prodotti che potranno ottenere questo marchio di garanzia. I valori simbolici dell'aquila, infatti, denotano qualcosa di alto, non a caso l'etimo greco della parola, "aetos", indica qualcosa di eccelso, etereo.

I prodotti che presenteranno il marchio si connoteranno, dunque, di una grafica che si rende evocativa del posizionamento degli stessi ad un livello diverso e più alto rispetto ad altri analoghi non marchiati.

Con ciò si è voluto sottolineare e premiare l'impegno di quanti concorrono a una qualità eccelsa della produzione.

Questo simbolo, inoltre, permette una ulteriore neutralità nelle specifiche dei prodotti, proprio perché non si lega a nessun elemento particolare né della terra dalla quale derivano gli stessi né dei produttori che li realizzano, accrescendo così il valore simbolico del riconoscimento diffuso di adozione del marchio. Tale caratteristica lo rende inoltre immediatamente accettabile da una pluralità di soggetti ed amplifica il sentimento di appartenenza allo stesso.

**DENOMINAZIONE.** Per evidenti ragioni di spazio e di design risulta gravoso riportare integralmente nel logo la denominazione completa del marchio, ovvero <<Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)>> - <<Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>>, senza appesantirne la grafica e aggravarne eccessivamente le dimensioni, perdendo in impatto visivo e rendendone difficile la riproduzione da parte dei concessionari, soprattutto nelle dimensioni minime.

L'ERSA ha pertanto ritenuto di limitare la grafica del logo, oltre all'immagine dell'aquila, alla lettera "Q", evocativa di qualità, modificando l'ordine di citazione delle parole componenti la denominazione del marchio in "Agricoltura Qualità Ambiente" al fine di richiamare l'acronimo originario "AQUA", acronimo che non viene quindi riprodotto nel logo del marchio, realizzando così una sintesi visiva della denominazione completa del marchio.

### **B.3 Modalità e criteri di utilizzo e di riproduzione del logo.**

Il richiedente, una volta ottenuta la concessione all'uso del marchio rilasciato dall'Agenzia, riceverà su richiesta il materiale necessario per la riproduzione del logo, con il quale potrà predisporre la bozza grafica per il primo utilizzo, che renda evidente il posizionamento del marchio nel contesto dell'involucro che conterrà il prodotto o sul prodotto stesso e la relativa collocazione in tutte manifestazioni specifiche.

Il richiedente dovrà inoltre adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 15 del Regolamento d'uso: presentare la bozza del logo e la relativa collocazione nelle manifestazioni specifiche all'ERSA, che ne verifica la conformità

E' vietato l'uso del logo senza la verifica preventiva da parte dell'ERSA in ordine al primo utilizzo.

L'originale della collocazione del marchio approvato sarà custodito presso l'ERSA, anche ai fini di referenza in sede di vigilanza. Tutte le spese relative alla stampa del logo sono a carico del concessionario.

Il marchio deve essere utilizzato solo ed esclusivamente secondo le proporzioni, la forma integrale, i colori e i caratteri descritti nella presente relazione tecnica.

Può essere utilizzato unicamente per i prodotti per i quali ha ottenuto la concessione e in modo tale che sia sempre riscontrabile il collegamento con il prodotto.

Il concessionario che ha ottenuto l'uso del marchio è autorizzato ad apporre, nella forma di etichetta, incisione o rilievo, il suddetto logo sul prodotto e sugli involucri, nonché per manifestazioni promozionali e pubblicitarie di ogni genere.


Il marchio deve essere apposto in modo che sia ben visibile e che non possa essere confuso o associato con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto (nome del produttore, marchi privati, ecc.), fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di etichettatura.

Il logo non può essere utilizzato da alcun soggetto privo della relativa concessione prevista ai sensi della L.R. n. 21/2002 e del presente regolamento, rilasciata con apposito decreto dall'ERSA.

Qualora sia stata inoltrata domanda di autorizzazione all'uso del marchio, il richiedente non può apporre il logo sul prodotto sino a quando non abbia ottenuto il relativo decreto di concessione.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il marchio nel caso di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione all'uso del marchio, salvo che sia diversamente disposto dai relativi provvedimenti.

## B.4 Relazione tecnica e descrizione del logo AQUA.



Logo AQUA, descrizione.

Il logo, realizzato nella font SERLIO LTD Std Regular leggermente ispessito nel testo a base, è caratterizzato da una lettera "Q" dall'ovale irregolare con all'interno un'aquila al cui centro campeggia un cuore. Il segmento caratterizzante la lettera "Q" è discosto dall'ovale della stessa e assume un andamento curvilineo.

All'esterno campeggia, nel maiuscolo della font, la scritta "Agricoltura, Qualità, Ambiente" il cui acronimo è alla base della dizione AQ(u)A del logo.

Il tutto è posto in un tondo regolare in campo giallo contornato da un filetto blu.

Nella figura sono evidenziati i vari rapporti tra le componenti partendo dalla misura "a" e dalla misura "b" data dagli estremi del cuore iscritto e corrispondenti tra di loro.

Identificazione dei colori di quadricromia:

Blu: 100% cyan, 90% magenta, 26% yellow, 20% black

Giallo: 0% cyan, 15% magenta, 100% yellow, 0% black

Identificazione dei Pantoni:

Blu: Pantone blu 540 C

Giallo: Pantone giallo Yellow 012 C


I documenti allegati sono forniti in varie versioni:

Adobe Illustrator CS4 .ai

Adobe Illustrator CS4 .eps

Adobe PDF

Adobe Photoshop CS4 .psd a 400 Dpi di risoluzione



Lettera Q interna, descrizione dei rapporti.

La figura esterna è un ovale dalla forma irregolare, alzata a destra e schiacciata a sinistra. L'interno contiene il disegno di un'aquila con cuore.

Nella figura sono evidenziati i vari rapporti tra le componenti partendo dalle misure "a" e "b" date dagli estremi orizzontali e verticali dell'outline bianca che circonda l'aquila .

Identificazione dei colori di quadricromia:

Blu: 100% cyan, 90% magenta, 26% yellow, 20% black

Giallo: 0% cyan, 15% magenta, 100% yellow, 0% black

Identificazione dei Pantoni:

Blu: Pantone blu 540 C

Giallo: Pantone giallo Yellow 012 C